Il regime delle terre e rocce da scavo nella bozza del DDL Sviluppo

TERRE E ROCCE DA SCAVO: L'ANNUNCIO DI UNA "SEMPLIFICAZIONE" CHE DESTA PERPLESSITA'...

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Da qualche giorno in Internet circola la bozza del D.D.L Sviluppo diffusa il 23 ottobre scorso. Un provvedimento che, secondo le intenzioni, dovrebbe rilanciare l'economia del Paese. In tale provvedimento è contenuta anche una disposizione relativa ad una semplificazione del regime di utilizzo delle terre e rocce da scavo che ci ha lasciati veramente perplessi.

36- Semplificazione del regime dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo Art.
1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorchè inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni soglia di contaminazione.

La disposizione in esame prevede, dunque, che debbano essere considerate sottoprodotti: "*le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione*". La norma è circostanziata al caso delle terre e rocce da scavo derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Premesso che, anche se la formulazione della disposizione appare assai infelice, il richiamo all'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/06 non può che significare che anche tali terre e rocce da scavo per essere qualificate come "sottoprodotti" debbono, comunque, *a priori* soddisfare tutte le condizioni poste dalla legge per la specifica disciplina di deroga. Infatti, la normativa europea – recepita nel nostro ordinamento con la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 – detta delle precise condizioni che qualificano il sottoprodotto. Pertanto può essere qualificato sottoprodotto solo il residuo che soddisfa tutte le condizioni poste dalla legge, e cioè – nel caso del nostro ordinamento – tutte le condizioni poste al comma 1 dell'art. 184 bis D.Lgs. n. 152/06. È poi possibile – per gli Stati membri – adottare tramite lo strumento del decreto ministeriale delle misure per stabilire dei criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti (così art. 184, comma 2, D.Lgs. n. 152/06), ma sempre sulla base delle condizioni previste al comma 1 dell'art. 184 cit.; e dunque sempre nel rispetto delle condizioni che sono assunte a livello comunitario come qualificanti il sottoprodotto.

Detto ciò, dal confronto con la disciplina di cui all'art. 186 D.Lgs. n. 152/06, appare subito evidente che la nuova norma reca delle previsioni peggiorative sotto il profilo della tutela dell'ambiente. Infatti, le terre e rocce da scavo possono accedere al regime di deroga dei sottoprodotti *anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione*, laddove, invece, l'art. 186 attualmente – dopo le modifiche intervenute con il D.Lgs. n. 4/2008 – non ammette tale possibilità di contaminazione.
Peraltro accederebbero al regime di deroga non solo le terre e rocce da scavo allo stato naturale, ma anche quelle "*mischiate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura*" .
Continuando nell'esame della disposizione si legge che le terre e rocce da scavo – per essere considerate sottoprodotti ai sensi della nuova norma – debbono essere *"impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo …*". Il legislatore, dunque, riprende un criterio dettato dalla disciplina generale del sottoprodotto - e cioè l'impiego senza trasformazione preliminare diversa dalla normale pratica industriale - ma in questo contesto indica cosa debba intendersi per "normale pratica industriale" facendovi rientrare attività come "la stabilizzazione a calce o a cemento" che, a fronte del principio portante del sottoprodotto che vuole che il residuo sia comunque utilizzato *tal quale*, in questo caso le terre per il loro impiego finale vengono prima addizionate con aggiunta di calce o cemento per migliorarne le capacità portanti dei piani di posa, operazione che – invero - ci sembra costituire un vero e proprio "trattamento" che va a modificare in modo sostanziale la natura delle terre in questione (e dovrebbe essere ricompresa tra le attività di recupero di rifiuti).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le modalità di ricollocazione delle terre e rocce da scavo – così trattate – devono essere stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici "*e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella 1, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori del conto come concentrazioni soglia di contaminazione.*". Quest'ultimo passaggio appare importantissimo per capire l'impatto che può avere sul territorio questa nuova disposizione. Dunque per la verifica in merito alla possibilità di impiego delle terre e rocce da scavo si assumono a riferimento i parametri di concentrazione indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 (*Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare*), ma viene fatta salva la possibilità che l'impiego di queste terre e rocce da scavo nei siti di destinazione comporti un superamento di detti valori di concentrazione limite, in caso di fenomeni naturali non meglio specificati, per cui sembra di capire che i valori superiori a quelli fissati nella tabella 1 dell'allegato 5 vengono, in tale ipotesi, assunti come valori di concentrazione soglia di contaminazione.
Se fosse effettivamente così ciò comporterebbe che l'impiego delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti verrebbe ammesso anche se tale utilizzo determina - in concorso con fenomeni naturali – di fatto un peggioramento della qualità e salubrità dei siti che le ricevono.

Valentina Vattani

Pubblicato il 30 ottobre 2011

Il tema generale delle terre e rocce da scavo è trattato – unitamente a molti altri argomenti .- nel libro " RIFIUTI E NON RIFIUTI - Percorso trasversale tra prassi di fatto e regole formali nel campo della gestione di rifiuti "
a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
Diritto all'ambiente Edizioni
ed è svolto nel contesto del corso in materia di gestione di rifiuti a cura degli stessi autori

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -